



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX USL BA/9**

N.	0003
del	14 MAG. 2021

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile. Giudizio R.G. n. 429/2013. Sentenza n. 2591/2019. Determinazioni.

Il Direttore Generale ASL BA
nella qualità di
Commissario Liquidatore ex Usl Ba/9

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Dirigente avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con atto di citazione notificato in data 11.12.1992, i coniugi N.B. e C.A., in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore, convenivano in giudizio il Prof. L.A. e la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 dinanzi al Tribunale di Bari (giudizio n. 6888/92 R.G.), per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'allora figlio minore N.M., ed asseritamente riconducibili alla mancata correttezza dei trattamenti sanitari ricevuti durante il ricovero presso il Presidio Ospedaliero Policlinico della USL BA/9 di Bari, con vittoria di spese di lite;
- l'originaria convenuta USL BA/9 si costituiva in giudizio per contestare la domanda avversaria e chiederne il rigetto; tuttavia, a seguito dell'intervenuta interruzione del giudizio conseguente all'avvenuta soppressione delle USL, giusta ricorso in riassunzione del 03.03.97, veniva

correttamente evocata in giudizio, quale Gestione Liquidatoria della USL BA/9, successore della soppressa USL, costituendosi in giudizio;

DATO ATTO CHE

- con sentenza n. 293/12 emessa in data 15.01.2012 dalla IV Sez. Civile del Tribunale di Bari, il Giudice adito, dichiarava la responsabilità del convenuto L.A. e della Gestione Liquidatoria USL BA/9 per i danni causati dalla condotta colposa tenuta in occasione delle prestazioni sanitarie rese sul minore, condannando in solido L.A. e la Gestione Liquidatoria della USL BA/9 al risarcimento dei danni in favore di N.M. liquidati in complessivi € 7.970,20 e in favore dei suoi genitori, in ragione di € 10.000,00 ciascuno, nonché, al pagamento sempre in solido, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 12.237,64, oltre accessori e delle spese di ctu; condannava, altresì, la convenuta Zurigo Assicurazioni spa a manlevare L.A. per tutto quanto condannato a pagare in relazione alla predetta pronuncia, dichiarando inammissibile la chiamata in causa di tutte le compagnie co-assicuratrici della USL BA/9 per intervenuta decadenza e compensando le spese di causa tra la convenuta Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 e le terze compagnie assicuratrici chiamate in causa;
- con deliberazione D.G. nella qualità di Commissario Liquidatore ex USL BA/9, si provvedeva ad eseguire la richiamata sentenza, con il pagamento della somma complessiva di € 23.401,00 in favore degli attori, pari alla metà della somma di € 46.482,60, atteso il pagamento del 50% posto a carico della Zurich Ass.ni spa;

RILEVATO CHE

- avverso la suddetta sentenza proponevano appello i coniugi N.B. e C.A., nonché il figlio ormai maggiorenne, con atto notificato l'11.03.2013 nei confronti del L.A. e della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, chiedendo la riforma parziale dell'impugnata sentenza;
- si costituivano tutti gli appellati eccependo l'infondatezza dell'appello ed anche la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/9, regolarmente costituita eccepiva l'inammissibilità del gravame, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;

PRESO ATTO CHE

- giusta sentenza n. 2591/2019 del 17.12.2019, la Seconda Sez. Civile della Corte d'Appello di Bari definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 293/2012 del Tribunale di Bari, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato, in via solidale, L.A. e la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, a pagare in favore di N.M., anziché ed invece della somma di € 7.970,20, la somma attualizzata di € 17.640,00, oltre interessi; in favore di N.B. e C.A., confermate le somme loro attribuite, gli interessi compensativi al tasso legale sulle somme devalutate, oltre gli interessi legali e ponendo definitivamente a carico solidale degli appellati soccombenti, L.A. e Gestione Liquidatoria USL BA/9, le spese delle consulenze tecniche di ufficio e le spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 8.704,80 per compensi, ed € 237,64 per spese, oltre RSG al 15%, CPA e IVA come per legge e per il secondo grado in € 7.938,00 per compensi, ed € 680,00 per spese, oltre RSG al 15%, CPA e IVA come per legge; dichiarando integralmente compensate le spese tra Zurich Insurance e le altre parti in causa;

CONSIDERATO CHE

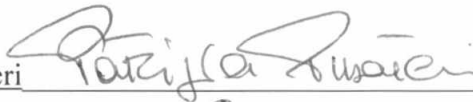
- la sentenza di appello, conferma quella del Tribunale per le medesime ragioni di fatto poste alla base della decisione di primo grado, sia in ordine al nesso causale tra la condotta degli operatori sanitari e danno, sia all'entità del risarcimento, la proposizione del Ricorso per Cassazione è risultata inutile;
- con nota del 07.02.2020, acclarata al prot. az. n. 35974 del 12.02.2020, l'avv. Vito Nanna in nome e nell'interesse del Suo assistito, Prof. L.A., sollecitava questa Azienda, attesa la solidarietà nel pagamento tra il L.A. e la Gestione Liquidatoria, alla corresponsione di quanto dovuto al L.A. in ripetizione della metà parte di quanto dal medesimo già versato, avendo quest'ultimo, al fine di evitare un'azione esecutiva, già provveduto al pagamento dell'intero importo dovuto pari ad € 51.398,77, (di cui € 22.783,72 in favore di N.M., di € 10.390,00 in favore di N.B. ed € 10.390,00 in favore di C.A., oltre alla somma di € 7.835,05 per residuo spese e competenze legali), come da distinte contabili di versamenti eseguiti dal Prof. L.A., in esecuzione della richiamata sentenza di appello, acquisite in atti e relativa quietanza liberatoria rilasciata dalla parte creditrice e versata in atti, allegati, non pubblicabili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- con nota del 14.07.2020 l'avv. Fabio Di Cagno, in sostituzione del precedente difensore, sollecitava il pagamento in favore del Prof. L.A. della somma complessiva di € 25.669,38, quale quota parte dovuta dalla Gestione Liquidatoria in ottemperanza all'obbligazione di rivalsa in favore del proprio assistito;

RITENUTO

pertanto, in esecuzione della sentenza di appello, al fine di evitare aggravii per spese di esecuzione, necessario procedere alla liquidazione, in favore del Prof. L.A. del rimborso della somma di € 25.669,38, come sopra specificata;

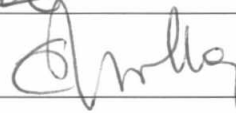
Il Funzionario istruttore dott.ssa Patrizia Pusateri



Il Responsabile del Procedimento avv. Claudio Cazzolla



Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa di:

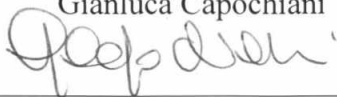
- prendere atto della sentenza n. 2591/2019 della Corte d'Appello di Bari e dell'intervenuto pagamento in esecuzione della stessa e, per l'effetto di:
- liquidare e conseguentemente pagare in favore del sig. L.A., la complessiva somma di € 25.669,38, a titolo di quota di competenza della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, giusta attestazioni di pagamento acquisite in atti, allegati non pubblicabili ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.;
- disporre che il suddetto pagamento avvenga mediante accredito sul c/c bancario intestato al sig. L.A., le cui coordinate sono state comunicate dall'avv. Fabio Di Cagno, con nota mail del 15.04.2021 acclarata al prot. az. con n. 51552 del 15.04.2021;
- disporre che la spesa complessiva di € 25.669,38, riveniente dal presente provvedimento, venga attinta dal "Fondo rischi per le Gestioni Liquidatorie", come accantonata in sede di chiusura dell'Esercizio Finanziario relativo al Bilancio anno 2019;
- demandare per competenza l'esecuzione della presente deliberazione all'Area Gestione Risorse Finanziarie;
- trasmettere il presente provvedimento all'avv. Fabio Di Cagno, al suo indirizzo di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda;
- disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla S.B.L. copia del mandato di pagamento esitato, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutti i firmatari del presente atto attestano che la sottoscrizione dello stesso costituisce, per i medesimi, dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse previste dalla vigente normativa, tali da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti in relazione alla presente determinazione dirigenziale.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

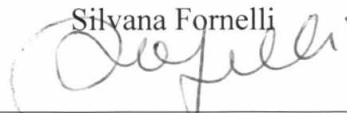
Parere del Direttore Amministrativo

Gianluca Capochiani



Parere del Direttore Sanitario

Silvana Fornelli



Il Segretario

Il Direttore Generale ASL BA

nella qualità di

COMMISSARIO LIQUIDATORE EX USL BA/9

Antonio Sanguedolce

**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2021**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. **0003**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL
BA in data **17 MAG, 2021**

Bari **17 MAG, 2021**

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

.....

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli
adempimenti di competenza.